



REGIONE DEL VENETO

Azienda
Ospedale
Università
Padova

**Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50,
co. 1, lett c), d.lgs. 36/2023, per
l'affidamento dei lavori di realizzazione di
opere di fondazioni profonde nell'ambito
degli interventi di miglioramento sismico
presso l'edificio B del Campus Biomedico
P. d'Abano, in via Orus (PD), dell'Azienda
Ospedale-Università Padova (Comm. 1606)**

CIG: BA2194EA62 – CUP: I93D17000950006

- DISCIPLINARE DI GARA -

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE DI FONDAZIONI PROFONDE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO L'EDIFICIO B DEL CAMPUS BIOMEDICO P. D'ABANO, IN VIA ORUS (PD), DELL'AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA

PREMESSE

Con delibera del Direttore Generale n. 267 del 10/02/2026 questa Azienda Ospedale-Università Padova (di seguito "Stazione appaltante", "Amministrazione" o "Azienda") ha approvato l'indizione della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di realizzazione di opere di fondazioni profonde nell'ambito degli interventi di miglioramento sismico presso l'edificio B del Campus Biomedico P. d'Abano, in via Orus (PD), dell'Azienda medesima, conformemente alle specifiche tecniche previste nel presente disciplinare e nel Capitolato Speciale d'Appalto in allegato (All.1).

La procedura di gara è interamente svolta con l'utilizzo di un sistema telematico di proprietà dell'Azienda Regionale per gli Investimenti e gli Acquisti Spa. (di seguito "ARIA") della Regione Lombardia, denominato "Sintel", accessibile collegandosi al sito www.arca.regione.lombardia.it, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione delle offerte ed aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Le modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel sono contenute nel documento "Modalità Tecniche per l'utilizzo Piattaforma Sintel" (all. C), parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la piattaforma di intermediazione telematica: la dotazione informatica necessaria, la registrazione alla piattaforma, la forma delle comunicazioni da utilizzare.

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett c), del d.lgs. n. 36 del 31/03/2023 "Codice dei Contratti Pubblici" (di seguito, semplicemente, "Codice"), come modificato dal d.lgs. 209/2024, con applicazione del criterio del minor prezzo ex art. 50, co. 4 e art. 108 del Codice, ed esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata in base al metodo A) per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'All. II.2 del Codice.

La durata del procedimento è prevista in massimo 3 mesi decorrenti dalla data di invio della lettera di invito alla gara, fino all'aggiudicazione della migliore offerta, in base a quanto previsto all'All. I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento è l'Azienda Ospedale- Università Padova, con sede legale in via Giustiniani n. 1, 35128 Padova [codice NUTS: ITH36]

CIG: BA2194EA62

CUP: I93D17000950006

CUI: L00349040287202400005

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 e dell'All. I.2 del Codice, è l'ing. Giovanni Spina, Direttore della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della piattaforma telematica comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito, "Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature"), del d.lgs. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e

delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo di Sintel avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, co. 2, del c.c.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per la perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di informazioni, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, dai seguenti:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento a Sintel;
- utilizzo di Sintel da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente disciplinare e a quanto previsto nel documento *Modalità Tecniche per l'utilizzo Piattaforma Sintel* (all. C).

In caso di mancato funzionamento di Sintel o di suo malfunzionamento, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per il tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento di Sintel, e la proroga del medesimo termine per una durata proporzionale a quella del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 591/1993, tramite protocollo NTP o standard superiore. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito di Sintel sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. Sintel è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando di gara, fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte previsto.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento ex all. C), che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 d.lgs. 82/2005, o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6 ter del d.lgs 82/2005, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 d.lgs. 82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno Stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/2014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere a Sintel. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso a Sintel, devono essere effettuate contattando il *call center* ovvero il servizio a ciò deputato ai riferimenti riportati nell'all. C.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende i seguenti documenti:

- a) il presente disciplinare di gara e relativi allegati amministrativi
- b) capitolato speciale d'appalto e documenti progettuali
- c) schema di contratto
- d) protocollo di legalità

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul sito istituzionale della Stazione appaltante, nella sezione "*Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti*", al link <http://www.aopd.veneto.it>, e sulla piattaforma telematica Sintel.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura e sui relativi documenti tecnici, mediante la presentazione di quesiti scritti, da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, in via telematica attraverso la sezione di Sintel denominata "*Comunicazioni della procedura*", previa registrazione alla piattaforma stessa.

In tal senso farà fede la data di ricezione della comunicazione a Sintel. Le richieste dovranno in ogni caso, riportare l'oggetto della gara seguito dalla dicitura: "*Richiesta chiarimenti*".

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile, sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte in Sintel, entro la procedura in getto, e sul sito istituzionale della Stazione appaltante (<http://www.aopd.veneto.it>). Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata di Sintel, o nel caso in cui il concorrente non sia obbligato ad avere la PEC, la Stazione appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo a mezzo e-mail.

Eventuali rettifiche al Bando di gara saranno pubblicate secondo le modalità di legge. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente tale sezione di Sintel o il sito istituzionale.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal d.lgs. 82/2005, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater, del predetto decreto o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater del d.lgs. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto consiste nella realizzazione di lavori di realizzazione di opere di fondazioni profonde nell'ambito degli interventi di miglioramento sismico presso l'edificio B del Campus Biomedico P. d'Abano, in via Orus (PD), dell'Azienda. Per il dettaglio delle prestazioni incluse nell'appalto si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto (a//. 1) e agli ulteriori documenti di progetto.

Si fa presente che, come specificato nella delibera di indizione della presente procedura di gara (DDG 267/2026), in seguito all'aggiornamento annuale del prezzario regionale – approvato con DGRV 571/2025 – si è reso necessario revisionare il progetto esecutivo delle opere. Il progetto allegato alla presente gara risulta, pertanto, aggiornato per i documenti "CME36_rev03", "EPU36_rev01", "QE36_rev02" e CSA.

Natura delle prestazioni: **A CORPO**

categoria + classificaz	descrizione	importo	prev /scorp	qualifi obblig.	ammesso subappalto
OS21, class II	Opere strutturali speciali	€ 509.032,28	P	SI	SI (max 49,9%)
-	Oneri per la sicurezza	€ 8.179,81	-	-	-
IMPORTO COMPLESSIVO			€ 517.212,09		

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante – ai sensi di quanto previsto all'art. 41, co.13 e 14, del Codice - ha stimato pari a € 124.763,81 (24,51%) dell'ammontare complessivo delle opere in appalto), come precisato nei documenti tecnici di progetto.

Il contratto collettivo applicato è il "CCNL edilizia industria". E' fatta salva la facoltà per l'operatore economico concorrente, ai sensi dell'art. 11, co. 3, del Codice, di indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo, purché garantisca al personale le stesse tutele di quello segnalato dalla Stazione appaltante.

A tal fine si fa presente che la Stazione appaltante riterrà "equivalente" al contratto collettivo indicato nella presente, anche i seguenti: "CCNL edilizia piccole medie imprese, CCNL edilizia artigianato".

L'importo offerto dall'operatore economico è determinato al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, visto l'importo a base di gara, comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla Stazione appaltante.

Per la determinazione dei prezzi ai fini del presente appalto, è stato utilizzato il Prezziario Regionale Veneto 2025 (approvato con DGRV n. 571 del 29/05/2025); per lavorazioni non riscontrabili all'interno del predetto Prezziario di riferimento, sono stati elaborati dei nuovi prezzi con relativa analisi, come meglio descritto nei documenti tecnici allegati.

Il finanziamento del presente appalto avverrà come specificato nel provvedimento finale di affidamento da parte della Stazione appaltante.

4. REVISIONE DEI PREZZI

La revisione dei prezzi, come disciplinata dall'art. 60 del d.lgs. 36/2023, si applica automaticamente al verificarsi delle condizioni previste nel prosieguo, a decorrere dalla data di aggiudicazione dell'appalto con provvedimento interno della Stazione appaltante.

Il Direttore dei Lavori ha l'onere di monitorare l'andamento del contratto al fine di accertare la sussistenza delle condizioni, dandone poi comunicazione al RUP e all'appaltatore. In occasione dei singoli SAL e del conto finale, adottati in corrispondenza del predetto accertamento, il Direttore dei Lavori, sussistendone le condizioni, procederà all'aggiornamento mediante adozione di un SAL revisionale, in aumento o diminuzione, determinato applicando la metodologia di calcolo individuata nei documenti di progetto. L'importo del SAL revisionale corrisponderà alla variazione dovuta per le prestazioni eseguite in sussistenza delle condizioni previste per legge. L'appaltatore potrà presentare eventuali osservazioni (riserve) esclusivamente nel primo atto utile successivo all'attivazione della clausola revisionale. In mancanza non potrà essere esercitato alcun diritto in contestazione.

Prima del pagamento della rata di saldo di cui all'art. 125, co. 7, d.lgs. 36/2023, la Stazione appaltante verifica la regolazione degli importi dovuti a titolo di revisione dei prezzi; gli eventuali importi non regolati sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla rata di saldo.

A tal fine, si specifica che, la revisione dei prezzi è attivata automaticamente dall'appaltatore, anche in assenza di istanza di parte del subappaltatore, quando la variazione dell'indice sintetico, calcolato in coerenza con quanto previsto dalla sezione II dell'All. II.2-bis del d.lgs.36/2023, supera, in aumento o diminuzione, la soglia del 3% dell'importo del contratto di subappalto

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui all'art. 65, co. 2, del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, "aggregazione di retisti");
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro un termine congruo all'uopo fissato, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, co. 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

A decorrere dall'entrata in funzione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), la Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), disciplinato dall'art. 24 del Codice, operante all'interno della predetta piattaforma.

In attesa del funzionamento della BDNCP la Stazione appaltante procede alla verifica sui requisiti mediante la piattaforma telematica Net4Market, di proprietà di CSAmed.

Le circostanze cui all'art. 94 del Codice, sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, co. 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, co. 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al co. 6, dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi 3 anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità 2019 e nel Protocollo di intesa lavori pubblici (all. 2-3) e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83 bis del d.lgs. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'art. 47, co. 3, d.l. 77/2021 o di cui all'art. 1, co. 2, dell'All. II.3 del Codice.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al FVOE. L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In attesa della entrata in funzione della BDNCP, entro cui opera il FVOE, la Stazione appaltante procede alla verifica sui requisiti mediante la piattaforma telematica Net4Market, di proprietà di CSamed.

6.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Alleg. II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Possesso dell'**attestazione SOA** per le seguenti categorie di lavori previste nell'appalto

- **Categoria OS21 "Opere strutturali special"**, **classifica II o superiore**, ai sensi dell'art. 100, co. 4 e dell'All. II.12 al Codice.

L'attestazione di qualificazione rilasciata a norma dell'All. II.12 del Codice costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento del presente appalto di lavori pubblici.

adeguata attrezzatura tecnica.

Per la quota parte di prestazioni principali ammesse al subappalto (49,9%), qualora l'operatore economico concorrente non possieda la qualificazione necessaria, può indicare in sede di offerta l'intenzione di subappaltarle ad operatore qualificato. In tal caso, l'operatore economico concorrente dovrà indicare nella domanda di partecipazione l'intenzione di subappaltare in funzione di dimostrare il possesso del particolare requisito di qualificazione di cui al comma precedente; in mancanza non si potrà procedere al soccorso istruttorio.

Tutti i requisiti di ordine generale e speciale dovranno essere dichiarati compilando i campi pertinenti all'interno del modello DGUE, allegato al presente disciplinare.

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), f) g) e h), del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 68, co. 11, del Codice, deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso perché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 104 d.lgs. 36/2024, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Ai sensi dell'art. 372, co. 4, del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 14 del 12/01/2019 – ultima modifica con legge 41 del 21/04/23 e d.lgs 36/2023), per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del predetto codice e il momento del deposito del decreto previsto dal successivo art. 47, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti previsti con riferimento all'oggetto di avvalimento, e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite ai requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro un congruo termine, decorrente dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

In base all'art. 119, co. 1, terzo par., del Codice, **non** può essere affidata in subappalto **l'integrale o la prevalente (> = 50%) esecuzione** delle opere di cui alla categoria **OS21** oggetto del presente contratto (c.d. "ad alta intensità di manodopera").

La quota parte delle prestazioni che si intende subappaltare non può essere, a sua volta, oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura dei luoghi di esecuzione, di un maggiore controllo alle attività ed ai luoghi di lavoro (c.d. "subappalto a cascata" ex art. 119, co. 17, del Codice).

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi ex art. 29 d.lgs. 276/2003.

Si fa presente che, in base a quanto stabilito all'art. 119, co. 2, quarto par., del Codice, nella domanda di partecipazione (all. A) il concorrente dichiara di **impegnarsi di subappaltare alle PMI una quota non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili (>=20%)**, come definite all'art. 1, co. 1, lett a), dell'All. I.10 al Codice. L'operatore concorrente potrà indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che intende subappaltare alle PMI, dandone però **adeguata motivazione** con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro dell'appaltatore, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

La mancata espressa dichiarazione di subappalto non potrà essere sanata con soccorso istruttorio

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'Aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al par. 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'Aggiudicatario indica nella propria offerta (nell'all. A - *Istanza di partecipazione*) le misure con le quali prevede di adempiere, tenendo conto delle prestazioni oggetto del contratto e del mercato di riferimento.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari almeno al 10% delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali. Le predette percentuali sono state determinate vista la scarsa partecipazione femminile nel settore di riferimento.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 198/2006, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

11. **SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo ai fabbricati dell'Azienda è obbligatorio al fine di conoscere, in modo completo e dettagliato, lo stato dei luoghi e le condizioni necessarie per l'esecuzione dell'appalto.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo o a distanza. A tal fine si fa presente che il sopralluogo dovrà essere **effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità**. Non sarà consentita l'effettuazione del sopralluogo da parte di soggetto diverso dai predetti, ancorché in possesso di apposita delega.

La richiesta di sopralluogo, con l'indicazione di giorno e ora, può essere inoltrata tramite la sezione "Comunicazioni" della piattaforma Sintel entro il 7° giorno antecedente il termine per la presentazione delle offerte, indicando il nominativo e i recapiti del soggetto che effettuerà il sopralluogo. Al fine di consentire un adeguato periodo di valutazione della propria offerta, l'espletamento del sopralluogo avverrà entro il 6° giorno antecedente il termine per la presentazione della stessa. Tutti i predetti termini sono da intendersi tassativi.

L'Azienda rilascerà apposita attestazione di avvenuto sopralluogo al soggetto presente, che dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa di offerta (all. G).

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c), d), d.lgs. 36/2023 il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è inserito nella busta della documentazione amministrativa, **come file separato** rispetto agli altri documenti. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso Sintel. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e l'ulteriore documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del d.lgs. n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il giorno e l'orario indicato in Sintel, a pena di irricevibilità. La piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato a Sintel.

Le operazioni di inserimento su Sintel di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma si applica quanto previsto al par. dedicato.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le cinque diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di Sintel ("step"). Il concorrente, tramite i percorsi di seguito descritti, compie le seguenti operazioni:

- i. caricamento sulla piattaforma dei documenti richiesti dagli atti di gara;
- ii. invio dei medesimi unitamente a quelli generati da Sintel.

La fase i) da sola non concretizza l'invio dell'offerta in quanto, i documenti caricati sono inseriti in uno spazio dedicato al concorrente per la scelta dei documenti da allegare e che possono essere modificati da parte del concorrente medesimo.

La fase ii) concretizza, se completata, l'offerta in quanto i documenti sono stati composti nell'area dedicata al concorrente e confermati tramite anche firma degli *hash* riguardanti i singoli file (l'*hash* è un codice che identifica inequivocabilmente l'identità di tali documenti). Con la sottoscrizione di tali codici *hash* il concorrente assume l'identità e paternità dei documenti inviati per l'offerta (di cui ha controllato l'integrità e leggibilità)

In particolare, il concorrente dovrà inviare, attraverso la funzionalità "Invia offerta":

- la Documentazione amministrativa
- l'Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta che non siano già originariamente in formato *.pdf, devono essere convertiti in formato *.pdf.

Sintel consente al concorrente la predisposizione dell'offerta in momenti temporali differenti (step 2 e step 3 del percorso guidato "Invia offerta"), attraverso il salvataggio dei dati e l'*upload* dei file richiesti in apposite aree della piattaforma dedicate al singolo concorrente, fermo restando che l'invio dell'offerta completa e definitiva deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta.

Lo step 4 "Firma digitale dell'offerta" prevede che il concorrente proceda con la sottoscrizione del "Documento d'offerta" generato da Sintel in automatico, in formato *.pdf, di cui al successivo paragrafo.

La predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione. Si specifica infatti che l'invio della medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente al quinto ed ultimo step "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato, cliccando sulla funzione "INVIA OFFERTA" a conclusione del percorso di sottomissione.

Solamente con tale ultimo step l'offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente e non concretizzano offerta. Il tutto, fermo restando che detto invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta.

Tutti gli step devono essere completati nella sequenza stabilita dalla piattaforma. Sintel darà comunicazione del corretto invio dell'offerta all'indirizzo e-mail indicato dall'operatore economico in fase di registrazione.

È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine indicato nel presente disciplinare di gara, anche atteso che Sintel non accetta offerte – con ciò

intendendo i documenti inviati tramite lo step “INVIA OFFERTA” sopra richiamato – presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione.

Con riferimento alla procedura di invio telematica di offerta si specifica che:

- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale, connettersi a Sintel con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della piattaforma per tempo;
- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale, controllare il contenuto dei documenti di gara caricati su Sintel verificandone l’integrità successivamente al loro caricamento sulla piattaforma, allo step 5 “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso guidato, ma prima dell’effettivo invio dell’offerta. È altresì possibile (e consigliato) controllare detti documenti successivamente l’invio dell’offerta, attraverso la funzionalità “Storia offerte”, fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale termine e la perentorietà del termine d’offerta.

Si ribadisce che il mero caricamento (*upload*) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione appaltante.

La presentazione dell’offerta mediante Sintel è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove, per ritardo, disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza, si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento di Sintel.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’offerta, i documenti specificati nei successivi paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare:

- di allegare i documenti richiesti;
- di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell’offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa. La Stazione appaltante non sarà responsabile per la mancata osservazione delle prescrizioni sopra descritte.

La documentazione amministrativa e l’offerta economica trasmesse dal concorrente a Sintel sono mantenute segrete e riservate, e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o file, denominati “buste telematiche” amministrative ed economiche).

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, co. 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante, entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura, è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Si ribadisce che, fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica (ove prevista) o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a 5 e non superiore a 10 giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione di Sintel dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni suo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato, che non può essere inferiore a 5 giorni e superiore a 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

Al primo step del percorso guidato "Invia offerta", con riferimento alla Documentazione amministrativa è necessario predisporre i documenti di seguito elencati, da allegare in Sintel, nell'apposito campo "Documentazione amministrativa 1", in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico *.zip ovvero *.rar ovvero *.7z ovvero equivalenti software di compressione dati (si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella "Documentazione amministrativa 1" (100 MB) non sia sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate "Documentazione amministrativa 2" e "Documentazione amministrativa 3").

Di seguito si elencano i documenti da inserire nella busta amministrativa:

- domanda di partecipazione (all. A), firmata digitalmente;
- DGUE (all. B), firmato digitalmente;
- attestazione SOA per la categ. OS21 "Opere strutturali speciali", classifica II o superiore (vedi par 6.2 del presente disciplinare);
- (eventuale) documentazione in caso di concordato preventivo (vedi par. dedicato)
- (eventuale) in caso di avalimento: dichiarazione di avalimento (all. E), dichiarazione ditta ausiliaria (all. F), firmate digitalmente e contratto di avalimento;
- (eventuale) dichiarazioni per i soggetti associati (vedi par. dedicato);
- Protocollo di legalità 2025. (all. 2) e Protocollo di intesa lavori pubblici (all. 3), firmato digitalmente;
- ricevuta attestante il pagamento del contributo ANAC (€ 77,00); questo documento dovrà essere inserito quale **FILE A PARTE, entro la "busta amministrativa", esterno alla restante documentazione**;
- attestato di avvenuto sopralluogo presso i locali dell'Azienda (all. G);
- ricevuta attestante il pagamento dell'imposta di bollo, come specificato al par. dedicato (€ 16,00).

15.1 **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo (DGUE) e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello in allegato.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, co. 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al co. 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art 98, co. 4, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, co. 1, lett. a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, co. 6 del Codice emessi nei 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98, commessi nei 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico adotta le misure di *self cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, co. 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione appaltante e reperibile nel profilo internet aziendale www.aopd.veneto.it, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il Protocollo di legalità 2025 ed il Protocollo di intesa lavori pubblici (all. 2-3);
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli art. 17, co. 2, e art. 53, co. 3 del

d.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo PEC o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al par. dedicato.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del d.lgs. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, d.l. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge n. 5 del 10/02/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL D.LGS 14/2019

Il concorrente dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, co. 4 e 5, del d.lgs. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. o) del d.lgs. 14/2019 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega inoltre la dichiarazione di avvalimento ed il contratto di avvalimento.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della % in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la % in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la % in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la % in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la % in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la % in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
 - **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la % in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, entro Sintel secondo le seguenti modalità. Nel percorso guidato "Invia offerta", nel campo "Offerta economica", il concorrente inserisce il ribasso offerto, con le caratteristiche di seguito specificate

- campo "*Offerta economica*", il **ribasso percentuale** offerto sulla base d'asta, con due cifre decimali. Il ribasso d'asta offerto sarà applicato integralmente su tutti i prezzi unitari per le prestazioni oggetto di affidamento.

Sono da intendersi comprese e poste a carico dell'Aggiudicatario, tutte le spese per spostamenti per sopralluoghi; per rapporti con altri Enti per l'ottenimento di documenti, nulla osta ed autorizzazioni; per visite in cantiere, conferenze di servizi, riunioni presso la sede del RUP, attività di verifica in contraddittorio, spese di copisteria etc., sino alla completa ed esaustiva conclusione dell'appalto;

- campo "*di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico*" il valore dei costi afferenti l'attività di impresa;
- campo "*di cui costi del personale*" l'ammontare dei costi della manodopera è stato stimato dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 41, co. 14, del Codice. Tale importo, seppure ivi specificato, è già incluso nell'ammontare della base d'asta soggetta all'offerta in ribasso. Resta salva la facoltà per l'operatore economico di indicare (nell'apposito modello per l'offerta economica analitica) un diverso importo per la manodopera, salvo però dimostrare che il ribasso complessivo offerto, rispetto alla base d'asta, deriva da una più efficiente organizzazione aziendale;
- campo "*Costi della sicurezza derivanti da interferenza*", il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze, è indicato dalla Stazione appaltante e non modificabile.

Attenzione: il valore indicato nel campo grigio, non modificabile e di sola consultazione, "*Offerta economica complessiva*" è dato dalla somma tra il valore risultante dall'applicazione del ribasso alla base d'asta (che include i costi per la manodopera) e il valore inserito nel campo "Costi della sicurezza derivanti da interferenza" (non modificabile).

La graduatoria e l'anomalia dell'offerta saranno calcolati esclusivamente in base al valore risultante dall'applicazione del ribasso inserito nel campo "*Offerta economica*".

Il concorrente dovrà altresì inserire nella documentazione economica:

- *Modulo giustificazioni costi* (all. D), specificare l'ammontare degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, il CCNL applicato al personale impiegato nell'appalto ed il costo stimato per la manodopera. Inoltre dovrà essere indicato il numero di

personale da impiegare mediamente nella realizzazione delle opere incluse nel presente appalto, la qualifica, i livelli di inquadramento, il contratto part-time/full time, ed eventuali informazioni utili per la valutazione del costo (monte ore stimato e relativi importi unitari e complessivi).

Come già ribadito al precedente paragrafo, in base a quanto stabilito dall'art. 11, co. 2 del Codice, la Stazione appaltante ritiene che al personale impiegato nella realizzazione dell'appalto si applichi il "CCNL edilizia industria". E' comunque facoltà dell'operatore economico indicare nella propria offerta un differente CCNL, purché assicurati al personale le stesse tutele di quello segnalato dalla Stazione appaltante (ex art. 11, co. 3 del Codice). La dichiarazione di equivalenza dovrà essere allegata al documento all. D, con le modalità specificate al precedente par. dedicato.

Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dall'operatore economico e caricato nell'apposita sezione della procedura guidata (eventuali firme multiple su detto file pdf devono essere apposte come meglio esplicitato nel richiamato all. C).

Successivamente, l'operatore economico deve:

- scaricare dalla schermata a sistema denominata "Firma Digitale del documento", il Documento d'offerta in formato *.pdf riportante le informazioni immesse a sistema,
- sottoscrivere il predetto documento d'offerta, scaricato in formato *.pdf; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale (secondo le modalità di cui all'all. C *Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel*) dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura deve essere allegata nella Documentazione amministrativa).

Si rammenta che il "Documento d'offerta" costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali;

L'operatore economico, per concludere l'invio dell'offerta, deve allegare a Sistema il "Documento d'offerta" in formato *.pdf sottoscritto digitalmente. Solo a seguito del regolare *upload*, il concorrente può passare allo step "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso "Invia offerta" per completare la presentazione effettiva della medesima che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione stabilito in Sintel.

Gli step precedenti del percorso guidato, per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione, non consentono e non costituiscono l'effettivo l'invio dell'offerta. La documentazione caricata e salvata permane, infatti, nello spazio telematico del concorrente e non è inviata a Sintel.

Alla scadenza del termine per la presentazione, le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite da Sintel, che le mantiene segrete e riservate fino all'inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione da parte della commissione di gara.

Si fa presente che non saranno accettate offerte condizionate, né offerte parziali; inoltre, non saranno accettate offerte plurime o alternative.

In caso di difformità tra gli importi nei modelli documentali e quanto inserito in Sintel, sarà ritenuto valido il valore inserito nella piattaforma telematica

17. **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Trattandosi di contratto di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, che non presenta un interesse transfrontaliero certo, il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 50, co. 4, del Codice, è il prezzo più basso.

Ai sensi del successivo art. 54, il soggetto deputato all'espletamento della gara, qualora il numero delle offerte ammesse (ossia valide) sia pari o superiore a 5 (cinque), procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata sulla base del metodo A), scelto fra quelli descritti nell'Al. II.2 del Codice.

In caso di un numero di offerte ammesse inferiori a 5 (cinque), non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando la facoltà del RUP di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate dal co. 1, dell'art. 54 del Codice.

La Stazione appaltante procederà alla formazione della graduatoria ponendo al primo posto il migliore offerente, la cui offerta è risultata congrua, dandone comunicazione agli altri concorrenti. Si precisa che l'aggiudicazione dell'appalto avverrà solamente nel caso in cui le offerte selezionate risultino convenienti ai sensi dell'art. 108, co. 10, del Codice.

La Stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di non procedere alla formazione della graduatoria, a proprio insindacabile giudizio. In tal caso, gli operatori concorrenti non vanteranno alcun diritto a risarcimento, indennizzo, rimborso o a qualsiasi altro titolo.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La data e l'ora in cui si procederà all'apertura delle offerte, saranno comunicate, tramite Sintel, ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

Sintel consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La piattaforma Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza dei documenti di offerta e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dei medesimi nonché la riservatezza delle riunioni che non sono pubbliche.

La verifica della completezza e del contenuto delle buste di offerta sarà svolta dal Seggio di gara, composto dal personale della Stazione appaltante scelto con criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità ex art. 93, co. 5, lett. b) e c), del Codice.

La nomina dei componenti del Seggio avverrà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed in conformità al "*Regolamento per la nomina, composizione e funzionamento delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara nelle procedure per l'aggiudicazione dei contratti pubblici*" approvato con DDG n. 1191/2021.

Il Seggio di gara procederà, pertanto, nella prima seduta telematica in Sintel, come segue:

- verifica della data e dell'ora di ricezione delle offerte pervenute e controllo della firma digitale;
- apertura della documentazione amministrativa per tutti i concorrenti che hanno regolarmente presentato offerta e verifica dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC (*da allegare secondo le modalità specificate al par. 15.1 del presente disciplinare*);
- verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa inviata rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare e relativi allegati;
- attivazione della procedura di soccorso istruttorio ex art. 101 del Codice, ove necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara saranno comunicati entro 5 giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Al termine delle operazioni di cui sopra Sintel consentirà la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla successiva fase di valutazione.

Alla data ed orario a tal fine comunicati mediante il canale dedicato della procedura, il Seggio di gara, procederà:

- all'apertura della documentazione di offerta economica,
- alla determinazione della soglia di anomalia ed esclusione delle offerte anomale;
- alla valutazione delle offerte economiche che presentano un valore inferiore alla soglia di anomalia e redazione della graduatoria provvisoria di aggiudicazione;
- apertura della documentazione di offerta economica (offerta generata da Sintel ed all. D) presentata dal concorrente al primo posto della graduatoria per verificarne la completezza;

La valutazione dell'offerta economica avverrà come disciplinato al successivo paragrafo 19.

Per ogni attività si procederà alla redazione di appositi Verbali delle operazioni svolte e loro divulgazione ai sensi degli artt. 28 e 29 del Codice.

19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Il Seggio di gara procede, in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala, alla valutazione dell'offerta economica, secondo i criteri e le modalità di seguito descritte.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti presentino lo stesso ribasso percentuale, i predetti saranno invitati dalla Stazione appaltante a presentare un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine all'uopo comunicato. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo dedicato alle Comunicazioni. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* il Seggio procede, mediante sorteggio, ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione appaltante comunica, mediante la piattaforma, il giorno e l'ora previsti per il sorteggio.

Il Seggio rende visibile ai concorrenti prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, lo stesso redige la graduatoria finale.

Si ritiene utile ribadire che l'offerta è esclusa ove si verificano le seguenti ipotesi:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il Seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che, ai sensi dell'art. 110, co. 1 del Codice, in base ad elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ex art. 108, co. 9 del Codice, appaia anormalmente bassa. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, anche avvalendosi, ove necessario, di una struttura di supporto istituita *ad hoc*, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta qualora venga accertato che tale non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC. Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra descritti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto avviene nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice e del d.lgs 88/2005; trattandosi di appalto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, ai fini della stipulazione non si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 18, co. 3 e 4 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto di appalto, l'Aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva pari al 5% dell'importo del contratto, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117, co. 1, del Codice. La mancata costituzione delle garanzie, come sopra specificate, determina la decadenza dell'affidamento, ai sensi dell'art. 117, co. 6, del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, co. 3, lett. d), del d.lgs. 36/2023. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'Aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, co. 3, lett. d), del Codice. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Ai sensi dell'art. 18, co. 1, del Codice, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 88/2005, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Come previsto dall'art. 18, co. 10, d.lgs. 36/2023 e s.m.i., alla stipula del contratto l'aggiudicatario sarà tenuto a versare l'imposta di bollo, il cui ammontare è determinato in proporzione al valore del contratto, sulla base della tabella dell'All. I.4 del d.lgs. 36/2023 (corrispondente, per la presente procedura, ad € 120,00).

Con circolare n. 22/E del 28/07/2023 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che *"l'aggiudicatario al momento della stipula del contratto, assolve l'imposta da lui complessivamente dovuta, scomputando l'imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto, secondo la disciplina dettata in materia di imposta di bollo dal DPR n. 642/1972, fino a concorrenza dell'importo già dovuto."*. La norma pone l'onere del versamento a carico dell'aggiudicatario, ma l'Agenzia ritiene che debba restare ferma l'applicabilità del principio della solidarietà passiva nel pagamento del tributo e delle relative sanzioni, disciplinato dall'art. 22 del DPR n. 642/1972.

Ne consegue che, sulla base di quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate, nella fase precedente la stipula del contratto l'imposta di bollo è dovuta in maniera ordinaria (pari a 16,00€) e da tutti i partecipanti, potendo essere scomputata solo dall'aggiudicatario e restando acquisita in maniera definitiva per gli altri.

In merito al pagamento, l'Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 240013/2023 ha stabilito che l'imposta di bollo dovrà essere versata, con modalità telematiche, utilizzando esclusivamente il modello *"F24 Versamenti con elementi identificativi"* (F24 ELIDE), compilato come di seguito:

- sezione **"CONTRIBUENTE"**:

- nei campi *"codice fiscale"* e *"dati anagrafici"*, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nel campo *"codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare"*, il d.lgs. 36/2023 fiscale della Stazione appaltante,
- nel campo *"codice identificativo"* il codice identificativo "40".

- nella sezione **"ERARIO ED ALTRO"**:

- nel campo *"tipo"*, la lettera "R";
- nel campo *"elementi identificativi"*, il CIG o altro codice indicato dalla Stazione appaltante, del contratto per il quale si versa l'imposta di bollo;
- nel campo *"codice"*, il codice tributo "Commessa 1606 – Imposta di bollo sui contratti";
- nella colonna *"importi a debito versati"*, l'importo dell'imposta di bollo dovuta;
- nel campo *"anno di riferimento"*, l'anno di stipula del contratto, nel formato "AAAA";
- nei campi *"codice ufficio"* e *"codice atto"*, nessun valore.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2 del d.lgs. 36/2023.

22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dedicato, corrispondente a quello registrato nell'Indice Nazionale degli Indirizzi di PEC (INI-PEC) tenuto presso il Registro delle Imprese. Questo indirizzo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le comunicazioni relative alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

23. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice, dalla legge 241/1990 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO (D.P.R. 62 DEL 16/04/2013 – DDG 2229 DEL 21/12/2023)

Come disposto dall'art. 1.1 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Ospedale – Università Padova, adottato con delibera del Direttore Generale n. 2229 del 21/12/2023, ai sensi dell'art. 54, co. 5, d.lgs. 165/2001, anche i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del Codice medesimo.

Il contratto che verrà stipulato a seguito dell'affidamento dei lavori in oggetto sarà risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal succitato Codice di comportamento (scaricabile dal sito Azienda Ospedale – Università Padova– www.aopd.veneto.it – Amministrazione Trasparente – disposizioni generali – atti generali – link: Codice Disciplinare e Codice di Condotta

25. ADEMPIMENTI IN APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E PROTOCOLLO LL.PP.

Al presente affidamento si applicano le clausole di cui al Protocollo di intesa lavori pubblici (sottoscritto in data 18/09/2019) e al Protocollo di legalità (sottoscritto il 09/10/2025), allegati al presente disciplinare. Con riguardo al Protocollo di legalità, stipulato ai fini della prevenzione dei

tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il documento è consultabile sul sito dell'Azienda alla pagina <https://www.aopd.veneto.it/sez,3772>. La mancata accettazione delle clausole del Protocollo di legalità è causa di esclusione dalla presente procedura di affidamento.

L'appaltatore si impegna a comunicare all'Azienda l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Il contratto che sarà stipulato in esito alla presente procedura è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, co. 3, d.lgs. 159/2011, o in caso di diniego di iscrizione nelle cd. "White-list" in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui dell'art. 91 del predetto d.lgs. o nelle more dell'iscrizione nelle predette liste.

Il contratto discendente dalla presente procedura, inoltre, è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula, informazioni interdittive di cui all'art. 84 d.lgs 159/2011. In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell'Azienda, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Ove presente, l'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 d.lgs. 159/2011. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

Per quanto riguarda l'obbligo di implementazione del settimanale di cantiere, previsto all'art. 7 del citato Protocollo, la Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia della Regione Veneto, con nota a prot. regionale 610969 del 06/11/2025, ha specificato che "Gli impegni assunti con l'art. 7 del Protocollo di legalità sottoscritto lo scorso 9 ottobre, e gli obblighi a carico dell'aggiudicatario indicati nella clausola n. 6, potranno essere assolti con le nuove modalità con riferimento alle procedure di aggiudicazione avviate successivamente alla data in cui sarà comunicata l'attivazione e la messa a disposizione del software regionale di cui al citato art. 7."

Ne consegue che, per quanto riguarda gli obblighi gravanti sulla figura del "Referente di cantiere", continuerà ad applicarsi il Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 17/09/2019 (DGRV 951/2019) che, all'art. 2, quarto capoverso, punto sesto, prevede "l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di nominare un referente di cantiere, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 d.lgs. 159/2011.

26. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda provvede alla risoluzione del contratto se nei confronti dell'Aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al

codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80, in virtù di quanto previsto dall'art. 122, comma 2, d.lgs. 36/2023.

L'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei casi di seguito specificati:

- a) dimostrazione che in fase di gara sono state rese false dichiarazioni;
- b) raggiungimento, accertato dal RUP, del 10% previsto per l'applicazione delle penali sul valore del contratto;
- c) cessione del contratto da parte dell'Aggiudicatario senza la preventiva autorizzazione dell'Azienda;
- d) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione delle prestazioni;
- e) inadempienza accertata da parte dell'aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) inadempienza accertata da parte dell'aggiudicatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- g) accertamento del mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti, e in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del CSA, anche se non richiamati nel presente par.;
- h) accertato mancato rispetto delle condizioni inerenti forniture e servizi come disciplinate nei CAM ex DM 63/2020;
- i) cessione del credito, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
- j) sospensione ingiustificata delle attività contrattuali per un termine superiore a 10 giorni lavorativi complessivi in un anno;
- k) gravi e ripetute violazioni del rispetto delle norme di sicurezza.

Ai sensi dell'art. 22, co. 3, d.lgs. 36/2023, qualora il DL accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'aggiudicatario. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore a quindici (15) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'aggiudicatario abbia risposto, l'Azienda dichiara risolto il contratto.

Il successivo comma 4 stabilisce tuttavia che, qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'aggiudicatario rispetto alle previsioni del contratto, il DL o il RUP assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci (10) giorni, entro i quali l'aggiudicatario deve eseguire le prestazioni; scaduto tale termine, e previo processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, l'Azienda risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. La risoluzione del contratto sarà comunicata all'aggiudicatario dal RUP a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Azienda, a far data dal ricevimento della stessa.

Qualora l'Azienda rilevi l'affidamento di prestazioni oggetto dell'appalto da parte dell'appaltatore ad altri operatori mediante subappalto non autorizzato, tale situazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Del pari, qualora l'appaltatore sia stato autorizzato a subappaltare le prestazioni oggetto dell'appalto entro un certo dato quantitativo, e decida poi di affidare al medesimo subappaltatore altre prestazioni oltre quel limite quantitativo, tale situazione costituisce causa di risoluzione del contratto

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 d.lgs. 36/2023, dalla legge 241/1990 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Tribunale di Venezia, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali e quelli dell'impresa partecipante e della/e impresa/e ausiliarie verranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della gara e trattati in adempimento degli obblighi espressamente previsti dalle norme di legge.

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del d.lgs. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del d.P.C.M. n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si rimanda alla relativa informativa pubblicata nel sito internet della Stazione appaltante al link: <http://www.aopd.veneto.it/sez,82>

Distinti saluti.

La Dirigente dell'Area Amministrativa
UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI
dott.ssa Cinzia Griggio
(f.to digitalmente)

Allegati:

- Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati (all. 1)
- Istanza di partecipazione (all. A)
- Modello DGUE (all. B)
- Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel (all. C)
- Modello giustificativi costi (all D)
- Modello dichiarazione di avvalimento (all. E)
- Dichiarazione impresa ausiliaria (all F)
- Modello attestato di sopralluogo (all. G)
- Protocollo di Legalità 2025 (all.2)
- Protocollo intesa lavori pubblici (all. 3)
- Schema di contratto di appalto (all. 4)